

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 1

Quesiti n. 1 e 3

Gara [1-L-2019 – Lotto 1: ATNEO.1951L - Lotto 2: ATNEO.1953L - Lotto 3: ATNEO.1954L - Lotto 4: ATNEO.1955L - Lotto 5: ATNEO.1956L – Lotto 6: ATNEO.1957L] – Procedura di Gara aperta in sei lotti per la stipula dell’Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II. CIG. LOTTO 1: 7933205FDA, CIG. LOTTO 2: 7933223EB5, CIG. LOTTO 3: 793324942D, CIG. LOTTO 4: 7933267308, CIG. LOTTO 5: 7933287389, CIG. LOTTO 6: 7933298C9A.

Sono pervenuti a questa Amministrazione quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riportano nel seguito, con le risposte a cura dell’*Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili*.

Quesito n° 1)

Si invita Codesta S.A. a precisare se due società collegate (una controllante dell’altra) possono partecipare separatamente per due distinti lotti.

Risposta al Quesito n° 1)

Si precisa che, essendo i singoli lotti dotati di reciproca autonomia, è ammissibile la partecipazione di due società a lotti diversi, benché tra le stesse sussista un rapporto di collegamento, non trovando applicazione in tale circostanza l’art. 80, quinto comma, lett. m), disposizione che si riferisce espressamente ad una “*medesima procedura di affidamento*”. Ciò in aderenza all’orientamento giurisprudenziale prevalente per cui: “*un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione*” (ex multis TAR Lazio sentenza n. 12416/2016, TAR Campania sentenza n. 2604/2019).

Resta ferma, tuttavia, la misura pro concorrenziale contenuta nelle “*Norme di Gara*” secondo cui: “*ogni operatore economico può partecipare, solo ed esclusivamente, ad un unico lotto, sia che partecipi singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile. Nel caso di partecipazione a più di un lotto, sarà consentita la partecipazione esclusivamente al lotto di maggiore rilevanza economica tra quelli per i quali il concorrente ha presentato istanza di partecipazione. In caso di parità di importo sarà consentita la partecipazione al lotto che precede in termini numerici*”.

Quesito n° 3)

Dove viene chiesto come requisito soa la cat. OS28 I e OS30 I o in alternativa OG11 II è possibile partecipare con una specialistica e una OG11 in I ? ad esempio OS28 II e OG11 I ?

Risposta al Quesito n° 3)

Si, nell'esempio riportato la partecipazione alla procedura è ammessa.

**Il Dirigente
Dott.ssa Rossella Maio**